

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2006, n. 0178/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse, destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) e comma 2bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità procedurali per la concessione delle sovvenzioni previste a sostegno dell'attività degli enti associativi ed istituzionali cui la Regione riconosce una speciale funzione per la conservazione, diffusione e valorizzazione della lingua e della cultura friulane, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) e comma 2bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 80, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

Art. 2
(Criteri di valutazione delle dimensioni e dell'attività degli enti)

1. Ai fini della determinazione dell'entità della sovvenzione da assegnare agli enti riconosciuti di cui all'articolo 1 si tiene conto delle loro dimensioni nonché dell'ampiezza e del livello qualitativo dell'attività da essi svolta, distinguendoli, in relazione al loro ambito di operatività, nelle seguenti categorie:

- a) enti, istituzioni, associazioni e altri organismi non aventi carattere pubblico e senza fini di lucro che, disponendo di un'adeguata organizzazione, svolgono un'attività qualificata a livello regionale per la conservazione e valorizzazione della lingua e della cultura friulane, di seguito chiamati enti gestori di attività culturali;
- b) enti, istituzioni, associazioni e altri organismi non aventi carattere pubblico e senza fini di lucro, nonché società editoriali, i quali, disponendo di un'adeguata organizzazione, offrono un servizio qualificato espressamente rivolto a soddisfare la domanda di valorizzazione della lingua e della cultura friulane nei settori dell'editoria e dell'informazione, di seguito chiamati enti organizzatori di iniziative editoriali.

2. Costituiscono elementi per la valutazione della dimensione degli enti di cui al comma 1 l'ampiezza e l'articolazione dell'organizzazione, avuto riguardo al numero dei soggetti associati o aderenti, alla dotazione strutturale ed all'assetto patrimoniale, con particolare riferimento alle entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività propria e dall'apporto di altri soggetti.

3. Costituiscono elementi per la valutazione del livello qualitativo e dell'ampiezza dell'attività degli enti gestori di attività culturali:

- a) la rilevanza qualitativa della produzione culturale e delle prestazioni professionali fornite;
- b) l'impatto dell'attività svolta e proposta ai fini della valorizzazione della lingua e della cultura friulane, con particolare riferimento al numero delle iniziative organizzate, alla loro frequenza e continuità, al loro ambito di attrazione ed al grado di coinvolgimento della comunità friulana;
- c) la presenza di strumenti di documentazione dell'attività svolta, anche a carattere permanente e di tipo informatico, quali atti, pubblicazioni, bollettini, pagine web;
- d) il grado di utilizzo della lingua friulana nel complesso delle attività svolte.

4. Costituiscono elementi per la valutazione del livello qualitativo e dell'ampiezza dell'attività degli enti organizzatori di iniziative editoriali:

- a) l'impatto delle iniziative editoriali ed informative ai fini della valorizzazione della lingua e della cultura friulane, avuto riguardo alla loro diffusione territoriale e al grado di coinvolgimento della comunità friulana;
- b) il livello di approfondimento delle tematiche e dei problemi trattati;
- c) la qualità formale, sotto il profilo della veste grafica ed espositiva, delle iniziative editoriali ed informative svolte;
- d) l'assenza o la ridotta incidenza percentuale degli introiti derivanti dalla pubblicità nell'ambito delle iniziative dirette a favore della valorizzazione della lingua e della cultura friulane;
- e) il grado di utilizzo della lingua friulana nel complesso delle iniziative editoriali e informative dell'ente.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli enti riconosciuti che intendono accedere alle sovvenzioni presentano apposita domanda alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace- Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, di seguito chiamato Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La domanda, redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) programma delle attività previste dell'ente per l'anno in corso a favore della valorizzazione della lingua e della cultura friulane;
- b) bilancio preventivo complessivo dell'ente;
- c) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente a favore della valorizzazione della lingua e della cultura friulane;
- d) conto consuntivo complessivo dell'ente;
- e) atto costitutivo e statuto in copia, nonché composizione degli organi sociali, se non già risultanti agli atti del Servizio.

3. Le domande che pervengono oltre al termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'ente interessato.

4. La documentazione di cui alla lettera d) del comma 2 può essere inoltrata anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, su istanza motivata del soggetto richiedente.

5. In caso di documentazione incompleta, il Servizio può richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 4 *(Istruttoria)*

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande pervenute entro i termini indicati all'articolo 3 e corredate da tutti gli elementi di documentazione ivi previsti.

2. L'istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento del possesso dei requisiti formali di ammissibilità delle domande;
- b) valutazione delle dimensioni e dell'attività degli enti richiedenti, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 ed acquisito il parere dell'ARLeF - Agenzie regionali per le lingue furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, la quale si esprime sui contenuti dei programmi di attività proposti, in particolare per quanto riguarda la loro qualità ed il loro impatto nei confronti della comunità friulana;
- c) determinazione dell'entità della sovvenzione da assegnare a ciascun ente richiedente.

3. Le sovvenzioni da assegnare a ciascun ente sono determinate come di seguito indicato:

- a) una quota pari al 40% della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli enti ammessi;
- b) la rimanente parte della dotazione di stanziamento viene ripartita fra gli enti stessi in base alla valutazione di cui al comma 2, lettera b).

Art. 5 *(Concessione, erogazione e rendicontazione)*

1. Le sovvenzioni sono erogate in un'unica soluzione anticipata all'atto della concessione.

2. Il provvedimento di concessione è emesso con l'espressa riserva che la sovvenzione è oggetto di revoca o rideterminazione qualora, a conclusione del successivo procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto

dell'attività realizzata nell'esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia e alle condizioni eventualmente fissate con il provvedimento medesimo.

3. I beneficiari della sovvenzione sono tenuti a presentare, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa della spesa come prevista dagli articoli 41, 41bis e 43 della legge regionale 7/2000.

4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione della sovvenzione ricevuta, accertata nell'ambito del procedimento di verifica da parte del Servizio, comporta la revoca totale o parziale della sovvenzione stessa.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In via di prima applicazione il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono comunque fatte salve le domande già presentate, integrate, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'articolo 3, entro il termine di cui al comma 1.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.